

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TIRIOLO, BARBARO, LEGGIERI e RUSSO Arcangelo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1972

Estensione ai mutilati ed invalidi per servizio
dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336

ONOREVOLI SENATORI. — I mutilati e gli invalidi per servizio costituiscono una benemerita categoria di cittadini che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti territoriali ed istituzionali, hanno contratto, in servizio o per causa di servizio, militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità che hanno determinato una menomazione della loro integrità fisica.

Le provvidenze disposte per tale categoria si sono accostate sempre più, negli ultimi tempi, a quelle concesse ai mutilati ed invalidi di guerra: basta osservare infatti, che con le leggi 15 luglio 1950, n. 539 (articolo 1), e 3 aprile 1958, n. 474 (art. 5), i mutilati e gli invalidi per servizio sono stati parificati ai mutilati e invalidi di guerra e che tale parificazione comporta l'estensione automatica a loro favore anche dei benefici concessi agli invalidi di guerra in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 474 del 1958.

In particolare, l'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 359, prescrive che « i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai

mutilati e agli invalidi di guerra, nonchè ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio », mentre l'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, stabilisce che « i mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini ».

Di recente, però, la legge 24 maggio 1970, n. 336, che concede alcuni benefici a favore dei dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici ex combattenti ed assimilati, non è stata estesa alla benemerita categoria dei mutilati ed invalidi per servizio, in quanto è stato ritenuto che l'intenzione del legislatore sia stata quella di favorire, con la citata legge n. 336, soltanto coloro che hanno acquisito benemeritenze o subito menomazioni a causa o per fatti di guerra, non anche i mutilati e gli invalidi per servizio (civile o militare) prestato in tempo di pace.

Dagli atti parlamentari relativi alla menzionata legge 24 maggio 1970, n. 336, si rileva, infatti, che i numerosi emendamenti presentati sia al Senato che alla Camera dei deputati intesi ad includere tra i destinatari dei benefici in questione anche gli invalidi per servizio furono ritirati per non ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento, già lungamente atteso dalle categorie interessate.

Gli emendamenti furono sostituiti con vari ordini del giorno, con i quali si invitava il Governo ad « assumere le opportune iniziative tendenti ad estendere i benefici previsti dal testo unificato a favore dei mutilati ed invalidi per servizio »; ordini del

giorno che furono accolti dal rappresentante del Governo come risulta dai verbali della seduta in data 3 maggio 1970 della 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati e della seduta in data 21 maggio 1970 della 1ª Commissione permanente del Senato, entrambe in sede legislativa.

Ciò stante, il presente disegno di legge mira ad estendere ai mutilati ed invalidi per servizio che hanno dato, nell'assolvimento del dovere, il loro contributo di sacrificio, i benefici spettanti agli invalidi di guerra per effetto della citata legge 24 maggio 1970, n. 336, « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e di enti pubblici ex combattenti ed assimilati ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono estese anche ai mutilati ed invalidi per servizio.